

Publicato il 08/05/2018

**N. 03081/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03989/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3989 del 2017, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetana Mastroberardino, con domicilio digitale indicato in ricorso;

contro

Ministero dell'Interno (Questura di Napoli), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento Cat. /A12/Imm/I^sez./Dinieghi/l.v. 220 notificato il 15 luglio 2017 di inammissibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento Cat. /A12/Imm/I^sez./Dinioghi/l.v. 220 notificato il 15 luglio 2017, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza volta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Nel provvedimento si dà conto che il ricorrente, a fronte del precedente titolo di soggiorno con scadenza 01.07.2015, presentava in data 9.10.2015 una prima istanza di rinnovo del permesso (per la quale il ricorrente non si sarebbe mai presentato presso l'Ufficio Immigrazione) e un nuovo Kit volto a conseguire il rinnovo del titolo in data 23.03.2017.

La inammissibilità si fonda sul ritardo con cui è stata proposta l'istanza di rinnovo, oltre 21 mesi, rispetto alla data di scadenza del titolo, senza che alcuna giustificazione venisse prodotta e senza che il ricorrente documentasse la titolarità di risorse economiche, provenienti da fonti lecite, atte a garantire il suo sostentamento all'interno del territorio nazionale.

A sostegno del proposto ricorso il ricorrente deduce vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto nei termini di cui appresso esplicitati.

Quanto alla centrale questione del ritardo nella presentazione della istanza di rinnovo, ritenuta circostanza ostativa al rilascio, osserva il Collegio, che la giurisprudenza, con orientamento costante (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, n. 6197/09; 13.10.2006, n. 10381 e 3.5.2007, n. 3871; Cons. St., VI, 4/3/08 n. 1219; 22.5.2007, n. 2594; id., 11.9.2006, n. 5240; id., IV, 14.12.2004, n. 8063; T.A.R. Toscana, I, 19.1.2006, n. 156; TAR Lombardia Milano, I, 7.6.2006, n. 1326; Cons. St., VI, 7.6.2005, n. 2654) ha da tempo chiarito che la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso.

Il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio, ma soltanto acceleratorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazioni di irregolarità (T.A.R. Lazio sez. Latina 4/2/09 n. 73; Cons. Stato, Sez. VI, 11/9/2006 n. 5240; 14/12/2004 n. 8063; TAR Lazio, sez. II 3 maggio 2007, n. 3871; T.A.R. Calabria - RC - 5/5/2005 n. 377; T.A.R. Emilia - Romagna - PR - 10/3/2005 n. 135).

Ne consegue, che secondo la giurisprudenza amministrativa, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, di non arrestarsi, al fine di respingerla, al rilievo della intempestività della sua presentazione, dovendo in ogni caso procedere alla disamina dell'istanza per accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente sussistenti, per il rinnovo del permesso e della cui mancanza il ritardo può costituire indice rivelatore.

L'Amministrazione deve infatti tener conto della disposizione recata dall'art.5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, che permette allo straniero di evitare un provvedimento negativo nel caso in cui la carenza dei requisiti

richiesti per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno dipenda da mere irregolarità amministrative sanabili o possa essere superata da nuovi elementi integranti le condizioni di legittimazione.

Va infatti considerato, nel caso di specie, che comunque il ricorrente in data 09.10.2015 aveva presentato una prima istanza di rinnovo e che, in atti, il ricorrente deposita un contratto di lavoro a tempo indeterminato, stampato in data 09.09.2017, a far data dal 27 gennaio 2012 per 8 ore settimanali e altri due contratti di lavoro a tempo indeterminato datati 28/4/2017 (per 12 ore complessive a settimana).

Tutto quanto precede dimostra la sussistenza del vizio formale contestato, con conseguente fondatezza del ricorso e annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori accertamenti demandati all'amministrazione in sede di riattivazione del procedimento in esame, tenendo conto anche della documentazione prodotta (nel presente giudizio) e degli ulteriori elementi che l'interessato potrà eventualmente fornire.

Il Collegio rileva inoltre che con ordinanza cautelare n. 1636/2017 è stata accolta ai fini del riesame l'ordinanza cautelare proposta e che con ordinanza collegiale n. 1576/2018 è stata accolta la richiesta di esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui sopra ordinando alla *“Questura di Napoli, di rivalutare la posizione del ricorrente, alla luce della pronuncia cautelare e nei limiti dei vincoli ivi espressamente stabiliti, rimanendo per il resto immutata l'ampiezza del potere deliberativo riservato all'Autorità decidente, mediante emissione di un nuovo provvedimento entro il termine di 30 gg. decorrente dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza....”*, attività di riesame che non risulta essere stata mai effettuata dall'Amministrazione.

Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso va accolto, siccome fondato e annullato l'atto impugnato, potendosi ritenere assorbite le

ulteriori censure.

Restano impregiudicati i provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare sulla base anche delle eventuali evoluzioni di fatto non emerse agli atti del presente giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione a pagare le spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro ████████ oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Corrado

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO